

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 66

a iniziativa dei Consiglieri Putzu, Battistoni, Assenti, Luconi,
Baiocchi, Barbieri, Ausili, Canafoglia, Borroni, Cardilli

presentata in data 8 luglio 2026

—————

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2016, N. 30
(ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA)

—————

Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 5 bis
nella l.r. 30/2016)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia) è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Ulteriori finanziamenti)

1 Fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 7, a decorrere dal 2026 al finanziamento delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni attribuite agli Organismi concorrono risorse regionali e risorse provenienti dall'Unione europea e dallo Stato in quanto compatibili.

2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 trasferite agli Organismi sono versate alla Cassa speciale del Consiglio regionale.

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio-Assemblea legislativa regionale è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione.”.

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.